

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto due Buoni Fruttiferi Postali, e segnatamente:

- BFP ***367 (serie 18S), emesso il 5 marzo 2007, del valore di € 2.500,00;
- BFP ***344 (serie 18S), emesso il 5 marzo 2007, del valore di € 2.500,00.

Ambedue i titoli furono sottoscritti dal Ricorrente principale e dall'Aderente al ricorso (in avanti, *brevius*, Parte ricorrente), i quali lamentano che, al momento del rimborso dei titoli, l'Intermediario avrebbe eccepito la prescrizione.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, proposto il 18 luglio 2025, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, lamentando la mancata consegna, da parte dell'Intermediario, dei *"fogli illustrativi accompagnatori dei suddetti buoni"* e precisando le seguenti conclusioni: *"Rimborso buoni fruttiferi postali nn. (...)367 di € 2.500,00 e (...)344 di € 2.500,00"*.

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo la c.d. incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario e l'incompetenza per materia. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto del ricorso. Precisava le seguenti *"Conclusioni. Tutto ciò premesso, si chiede che Codesto Spettabile Arbitro rigetti"*

nel merito il presente ricorso presentato da... [NOME RICORRENTE PRINCIPALE - NDR] stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli in questione”.

4. Parte Ricorrente depositava repliche, contestando l’eccezione di incompetenza temporale e per materia e, nel merito, insistendo nell’accoglimento del ricorso.

5. L’Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto.

DIRITTO

I. In via preliminare, l’Intermediario eccepisce l’incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro Bancario Finanziario. In sintesi, ritiene che la controversia avrebbe ad oggetto prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L’eccezione va disattesa. Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi, i Buoni Fruttiferi Postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, dal momento che sono *“incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati”*. Le relative controversie, pertanto, rientrano nella competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013 n. 5673; nello stesso senso, del resto, l’orientamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie: v. ACF, 340/2018).

II. L’Intermediario deduce ancora l’irricevibilità del ricorso sotto il profilo temporale, dal momento che – a suo dire – esso avrebbe ad oggetto comportamenti antecedenti di oltre sei anni la data di deposito del ricorso.

L’eccezione è parzialmente infondata; al riguardo si osserva quanto segue.

II.1. Le *Disposizioni ABF*, Sez. I, § 4 prevedono, al riguardo, che *“Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*.

L’attuale formulazione delle citate *Disposizioni ABF* è il risultato di una modifica introdotta con le modifiche del 12 agosto 2020 (e riconfermato in occasione delle modifiche in vigore dall’8 marzo 2025), che ha sostituito il precedente meccanismo *a data fissa* (*“controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009”*).

Nel testo oggi in vigore, la c.d. *“incompetenza ratione temporis”* va qualificata, più che altro, come un’ipotesi di decadenza dal diritto di adire l’ABF. Affermare, infatti, che non possono essere proposte *“controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”* vuol dire, in effetti, affermare che il cliente ha sei anni di tempo per denunciare dinnanzi all’ABF una condotta illegittima dell’Intermediario.

Tale interpretazione è, del resto, confermata dal fatto che tanto la Direttiva 2013/11/UE (art. 5, comma 4, lett. e) che il codice di consumo (art. 141-bis, comma 2, lett. e), nel consentire agli organismi ADR di introdurre profili di ricevibilità temporale, fanno riferimento alla possibilità di introdurre tanto un limite temporale, come quello in oggetto, che un termine dilatorio dalla proposizione del reclamo.

Si tratta, dunque, di un limite alla cognizione dell’ABF perfettamente legittimo, e comunque espressamente previsto dalle citate *Disposizioni ABF*, e peraltro, vista la sua origine eurounitaria, presente in diversi modelli di Ombudsmen bancari e finanziari europei, come quello Irlandese (Cfr. *Financial Services and Pensions Ombudsman Act 2017*, n. 22 of 2017, *Section 51*) e Spagnolo (*Orden ECC/2502/2012*, art. 10).

II.2. Tanto premesso, per costante orientamento dei Collegi (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013, n. 5673, proprio con riguardo ai BFP), quando la controversia abbia ad oggetto un rapporto di durata, al fine di valutare la ricevibilità del ricorso anzidetta, occorrerà fare riferimento alla data di stipula qualora la controversia abbia ad oggetto la fase di formazione del consenso, e dunque il momento genetico del rapporto. Qualora, invece, la controversia riguardi il momento successivo dell'esecuzione del contratto, si dovrà fare riferimento alla successiva data della contestazione.

Nel caso di specie, la domanda principale del Ricorrente è diretta ad ottenere il rimborso contrattuale dei BFP, come richiesto nel reclamo del 18 luglio 2025.

Indipendentemente dal profilo della fondatezza nel merito della pretesa di Parte ricorrente, è indubbio che la condotta dell'Intermediario si sia realizzata nel luglio 2025: in una data, dunque, sicuramente ricompresa nella cognizione temporale di questo Arbitro. Ciò è stato esattamente controeccepito, del resto, da Parte ricorrente nelle repliche, seguendo un ragionamento analogo a quello recepito da questo Collegio.

II.3. A una conclusione opposta deve, invece, giungersi per quanto concerne la domanda subordinata di risarcimento dei danni da difetto di informazione c.d. "originaria" (mancata consegna del Foglio Informativo Analitico - c.d. FIA – e comunque carenza di informazioni circa l'esistenza di un termine di prescrizione). In questo caso, infatti, la condotta dell'Intermediario va collocata al momento della sottoscrizione dei BFP, avvenuta, come visto, nel 2007: in una data, dunque, sicuramente eccedente la competenza c.d. *temporale* del Collegio.

II.4. Parte ricorrente, inoltre, non lamenta la c.d. violazione della competenza *in executivis* (ossia, la violazione dell'obbligo di informare il cliente, in costanza di rapporto, dell'imminenza della prescrizione). Al riguardo, in ogni caso, si osserva quanto segue.

Con la recente pronuncia n. 11113 del 16 dicembre 2025, il Collegio Coordinamento, mutando il proprio precedente orientamento (Collegio Coordinamento, 2460/2023), ha escluso la sussistenza di un rapporto di c.d. *pregiudizialità* tra il procedimento di impugnazione del provvedimento AGCM PS 11287 (deciso, in primo grado, dal TAR Lazio con sentenza emessa nel procedimento n. 105/2023, che ha confermato la decisione dell'AGCM), ed ha affermato l'immediata esperibilità del ricorso in ABF per far valere il risarcimento da mancata informativa *in itinere*.

In particolare, il Collegio Coordinamento ha affermato che *"La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF"*.

Orbene, indipendentemente dalle problematiche insite nella pronuncia anzidetta (*contra*, la recentissima Cass. 3686 del 18.2.2026, che ha escluso, in capo al cliente, il diritto al risarcimento del danno per il caso di mancata consegna del FIA e decorso del termine di prescrizione), risulta in ogni caso dirimente che, secondo Collegio Coordinamento 11113/2025, il diritto alla consegna del FIA permanga fino al decorso del termine di prescrizione: ossia fino all'ultimo giorno *utile* per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione risarcitoria.

Tanto premesso, per valutare la competenza temporale del Collegio con riguardo all'azione risarcitoria in parola (violazione dell'obbligo di informativa *in executivis*, comunque non oggetto di domanda), occorre preliminarmente accertare la data di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli stessi. Detto accertamento, dunque, rileva potenzialmente sotto un duplice profilo: da un lato, per quanto concerne la domanda di rimborso contrattuale, determina la fondatezza o meno della domanda medesima; dall'altro, sotto il profilo del risarcimento del danno da violazione dell'informativa *in executivis* (peraltro, come detto, non oggetto di domanda), segna il limite della competenza temporale di questo ABF.

III. I buoni in questione appartengono alla serie 18S, serie stampigliata a tergo dei buoni.

Al riguardo, l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (richiamato, peraltro, nella stampigliatura a tergo del Buono) prevede che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Per accertare la decorrenza della prescrizione, dunque, occorre preliminarmente accertare la scadenza dei Buoni. Questa, va detto, non risulta effettivamente menzionata sui titoli, che tuttavia contengono indicazione della Serie "18S".

La serie in questione rientra tra quelle emesse successivamente al DM 6 ottobre 2004 ss.mm.ii. Le condizioni dei titoli emessi sotto la vigenza di tale DM non sono, al contrario delle serie precedenti, disciplinate da un DM istitutivo, ma trovano la loro fonte regolatrice in una pattuizione contrattuale, come previsto dall'art. 6 del citato DM 6 ottobre 2004.

Dal Foglio Informativo Analitico relativo alla serie – prodotto dall'Intermediario e la cui esistenza è, peraltro, richiamata a tergo dei titoli – risulta che i buoni in questione avevano scadenza 18 mesi (art. 3).

Dunque, essendo stati emessi il 5 marzo 2007, scadevano il 5 settembre 2008, e potevano essere incassati a partire da tale data. Conseguentemente, il termine di prescrizione decorre col compimento del decimo anno successivo a tale data, e dunque il 5 settembre 2018.

Tale conclusione consente, innanzitutto, di ritenere che esulerebbe dalla competenza temporale del Collegio il sindacato circa l'accertamento del danno da mancata informativa *in executivis*, atteso che l'ultima violazione dell'Intermediario (mancata informativa) si collocherebbe al di là del termine di sei anni dalla proposizione del ricorso. Tale domanda, comunque, non è stata – come detto – formulata, dal momento che, fin dal reclamo, Parte ricorrente ha lamentato univocamente la mancata informativa originaria, ritenendo che, dalla mancata consegna del documento, deriverebbe la non decorrenza del termine di prescrizione.

IV. Per quanto concerne la domanda di rimborso contrattuale, questa va rigettata.

Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi (v. Collegio Coordinamento, 18/07/2019, n. 17814; condiviso peraltro anche da Collegio Coordinamento 11113/2025 e da Cass. 3686/2026), *"la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione"*.

Dunque, non rileva in alcun modo la circostanza che, secondo quanto affermato da Parte ricorrente, l'Intermediario non avrebbe consegnato il Foglio Informativo Analitico o avvertito il cliente del termine di prescrizione. Questo, infatti, inizia e continua a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge.

V. Non sussistendo prova di atti interruttivi, precedenti al maturare della prescrizione (il reclamo è stato proposto il 16 luglio 2025 e la stessa Parte ricorrente, nel reclamo, conferma nella sostanza di avere chiesto il rimborso dei titoli solo dopo il 2018, *"termine decennale comprensivo dei 18 mesi"*), va dichiarata legittima la condotta dell'Intermediario, che rifiutò il rimborso.

VI. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE